



COMUNE DI SANTA ELISABETTA
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
AREA I SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

N. Settore **45**
N. generale **214** del **13/10/2023**

OGGETTO: AGGIORNAMENTO AL RENDICONTO 2022 DEL LIMITE PER NUOVE ASSUNZIONI AI SENSU DEL D.M. DEL MINISTERO DELL'INTERNO 17.03.2020. ANNO 2023

La Determina viene pubblicata all'Albo pretorio dal 13/10/2023 al 28/10/2023.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO AL RENDICONTO 2022 DEL LIMITE PER NUOVE ASSUNZIONI AI SENSI DEL D.M. DEL MINISTERO DELL'INTERNO 17.03.2020. ANNO 2023

IL RESPONSABILE
AREA I SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

VISTA la L.R. N.23 DEL 07/09/1998, con la quale veniva recepita nell'ordinamento siciliano la legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la determinazione sindacale n. 25 del 30/12/2022 con la quale sono state confermate alla Dipendente Dott.ssa Giovanna Di Vincenzo le funzioni di Responsabile dell'Ufficio Segreteria – Affari Generali e Personale ai sensi dell'art.51 della legge 142/90;

VISTO l'art.107 del D.Lgs n.267 che disciplina le competenze dei dirigenti;

VISTO l'art.183 del D.Lgs. n.267/2000 che disciplina le procedure di assunzione dell'impegno di spesa da parte dei Dirigenti;

VISTA la legge regionale n.30 del 23/12/2000, che detta nuove norme sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO l'art.21 dell'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.21 del 27/05/2005, divenuta esecutiva nei termini di legge;

VISTO l'art.57 del medesimo Ordinamento degli Uffici e Servizi

Visto l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato:

"2. "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. (...)

I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...)";

Visto il Decreto Ministeriale 17.03.2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare:

- i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia

esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

- le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Considerato che ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:

- *per spesa del personale* si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- *per entrate correnti* si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Rilevato che, in particolare, l'art. 5 del decreto ministeriale citato dispone:

"1. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1. (...)"

2. Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. (...)"

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 13.5.2020 avente ad oggetto "Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto- legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020; che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale/entrate correnti;

Visto l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 che dispone:

"3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente";

Evidenziata la necessità di procedere per l'anno 2023 alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020 per il Comune di Santa Elisabetta nell'ambito del valore soglia (suddiviso per fasce demografiche) applicabile per tale anno (anno 2023= 29,00 %);

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 21/09/2023 è stato approvato il Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2022 e che pertanto questa sarà l'annualità considerata per il calcolo;

Visto l'art. 47, c. 3- septies, D. L. n. 104/2020 con il quale dispone:

“3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.”;

Richiamato il parere della Corte dei Conti- SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIA- giusta deliberazione n. 50/2022/PAR con la quale, chiarisce che «le risorse annualmente trasferite dalla Regione ai comuni siciliani finalizzate a sostenere la spesa per le retribuzioni dei lavoratori precari stabilizzati ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017 e delle speciali regole all'uopo fissate dalla legge regionale, rientrano - unitamente alla corrispondente spesa di personale impegnata - tra le entrate e spese che ai sensi dell'art. 57, comma 3-septies, del d.l. 104/2020, a decorrere dal 2021, non rilevano ai fini del calcolo del valore soglia di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e del DM 17.3.2020, limitatamente alle stabilizzazioni effettuate dopo il 13.10.2020»; nella speciale normativa regionale ricorrono, infatti, i requisiti essenziali richiesti dalla disposizione nazionale, poiché le risorse in questione si sostanziano in finanziamenti provenienti da altro soggetto (nel caso di specie, pubblico), espressamente previsti da apposita normativa e diretti a nuove assunzioni;

Visto il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2020/2021/2022, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2022:

CALCOLO VALORE MEDIO ENTRATE CORRENTI ULTIMO TRIENNIO AL NETTO FCDE			
TRIENNIO	2020	2021	2022
Entrate correnti ultimo triennio (rendiconti approvati)	2.978.17,012	3.074.988,99	3.740.021,61
MEDIA ENTRATE AL NETTO FCDE (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati)	3.069.634,24		

Dato atto che la spesa complessiva del personale relativa all'anno 2022, calcolata ai sensi del DM e della circolare ministeriale, ammonta a € 675.716,18;

Verificato che, per il Comune di Santa Elisabetta, il rapporto calcolato è il seguente:

$$\frac{\text{SPESE PERSONALE (rendiconto anno 2022)}}{\text{Media entrate al netto FDCE}} = \frac{3.069.634,24}{675.716,18} = 22,01\%$$

Richiamato l'art.3 del D.M. 17 marzo 2020 che prevede, ai fini dell'attuazione dell'art.33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, che i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:

- a) comuni con meno di 1.000 abitanti
- b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
- c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti
- d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
- e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti
- f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti
- g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
- h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti
- i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre

Preso atto che gli abitanti del Comune di Santa Elisabetta alla data del 31.12.2022 risultano pari a 2.204 e pertanto l'Ente si colloca nella fascia demografica contrassegnata dalla lettera c);

Richiamati gli articoli 4, 5 e 6 del D.M.17 marzo 2020 che, ai fini dell'attuazione dell'art.33, comma2, del D.L. n. 34/2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti;
- le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, rispetto alla spesa di personale dell'anno 2018;
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale:

FASCE DEMOGRAFICHE		INCREMENTI SPESA DI PESONALE ANNO 2018				
D	A	2020	2021	2022	2023	2024
0	999	23,00 %	29,00 %	33,00%	34,00 %	35,00 %
1.000	1.999	23,00 %	29,00 %	33,00%	34,00 %	35,00 %
2.000	2.999	20,00 %	25,00 %	28,00%	29,00 %	30,00 %
3.000	4.999	19,00 %	24,00 %	26,00%	27,00 %	28,00 %
5.000	9.999	17,00 %	21,00 %	24,00%	25,00 %	26,00 %
10.000	59.999	9,00%	16,00 %	19,00%	21,00 %	22,00 %
60.000	249.999	7,00%	12,00 %	14,00%	15,00 %	16,00 %
250.000	1.499.999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00 %
1.500.000	50.000.000	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

Considerato che i Comuni, ai sensi della normativa vigente, possono trovarsi in una delle seguenti situazioni:

- rapporto tra spesa personale e entrate correnti al di sotto del valore soglia: questi comuni possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica;
- rapporto tra spesa del personale e entrate correnti compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM: questi enti non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 3: questi comuni devono adottare un percorso graduale di riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento, nell'anno 2025, del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento;

Richiamato l'art. 5 del DM 17 marzo 2020 che, nel periodo 2020-2024, consente ai comuni "virtuosi" di incrementare annualmente la spesa del personale e, più nel dettaglio:

- al comma 1, dispone che in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, **possono incrementare** annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, **la spesa del personale** registrata nel **2018**, secondo la definizione dell'art. 2, **in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2**, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e **fermo restando il rispetto** pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e

del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1:

- **al comma 2**, consente ai comuni *virtuosi* per il periodo 2020-2024 di **utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020**, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del suddetto DM, **fermo restando il limite di cui alla Tabella 1** di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

Preso atto che:

- il Comune di Santa Elisabetta trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera c) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 22,01%, si colloca nella fascia dei comuni virtuosi e, dunque, può incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato come previsto dall'art.5 comma 1 del DM 17 marzo 2020, fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 dell'art. 4, comma 1 dello stesso DM per la propria fascia demografica di appartenenza;
- tuttavia il legislatore, per gli periodo 2020-2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni effettuabili anche per gli enti virtuosi;

Preso atto che, all'esito delle verifiche effettuate, la situazione del Comune di Santa Elisabetta è quella di seguito riassunta:

1) LIMITE DI SPESA COMPLESSIVA ANNO 2023 calcolata sulla percentuale del 27,60% di cui alla tabella 1 art. 4 DM 17 marzo 2020 = euro 171.502,87

2) LIMITE DI SPESA COMPLESSIVA ANNO 2023 calcolata sulla percentuale del 29% di cui alla tabella 2 art. 5 DM 17 marzo 2020 = 195.957,69

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE DECRETO 17 MARZO 2020 CAPACITA' ASSUNZIONALE

COMUNE DI	SANTA ELISABETTA		
ANNO	2023		
POPOLAZIONE (abitanti)	2204		
CLASSE	C		
VALORE SOGLIA	27,60%	I comuni in cui il rapporto fra Spesa del personale e le Entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.	
SPESA PERSONALE	675.716,18 €		
MEDIA ENTRATE CORRENTI	3.069.634,24 €		
RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI	22,01%		
CAPACITA' ASSUNZIONALE	171.502,87 €		
% MAX INCREMENTO ANNUALE PER I PRIMI 5 ANNI (2020-2024)	29,00%		In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1:
MAX INCREMENTO ANNUALE PER I PRIMI 5 ANNI (2020-2024)	195.957,69 €		
Resti assunzionali	115.158,27 €		Il Comune di Santa Elisabetta, in cui il rapporto fra Spesa del personale e le Entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE	171.502,87 €		
RIDUZIONE PERSONALE ENTRO IL 2025	NO		

Dato atto che

- l’applicazione delle nuove regole in materia di determinazione della capacità assunzionale in base al principio di sostenibilità finanziaria, determinano l’individuazione di un limite complessivo di spesa (a differenza di quelle in materia di turn-over basate sul concetto di budget assunzionale spendibile nell’esercizio di riferimento);
- tale assunto comporta che le percentuali di crescita annuale individuate dalla Tabella 2 del DM 17.03.2020, consentono la quantificazione di una spesa aggiuntiva che si somma al valore della spesa di personale registrata nel 2018, e da tale sommatoria si ricava il limite complessivo della spesa di personale nell’anno di riferimento consentendo, altresì, di poter utilizzare i risparmi derivanti dalla contrazione della spesa rispetto al 2018 (ad esempio per cessazioni di personale intervenute a qualsiasi titolo);

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni di personale avvenute nell’anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l’effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

Evidenziato che la Ragioneria Generale dello Stato nella risposta del 15 gennaio 2021, inviata al Comune di Roma, ha chiarito che la possibilità di utilizzo delle facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 prevista dal menzionato art.5, comma 2, del DM 17 marzo 2020 costituisce una scelta *alternativa* alle nuove regole e che, pertanto, i resti assunzionali non possono cumularsi con i nuovi spazi;

Riassunta di seguito la situazione delle facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 (ART. 5, COMMA 2 DM 17 MARZO 2020):

DETTAGLIO RESTI QUINQUENNIO PRECEDENTE AL 2020	
	IMPORTO
Cessazioni 2014	55.288,28
Cessazioni 2015	00,00
Cessazioni 2016	22.435,87
Cessazioni 2017	00,00
Cessazioni 2018	14.800,96
Cessazioni 2019	22.633,16
totale	115.158,27

Considerato che il Comune di Santa Elisabetta rientra tra gli Enti che possono utilizzare una delle citate facoltà;

Considerato che nell’anno 2023, per il Comune di Santa Elisabetta, risulta più favorevole utilizzare gli spazi previsti dalle nuove regole;

Considerato che il Comune di Santa Elisabetta deve assicurare, nell’ambito del Piano triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (comma 557-*quater*) come di seguito riportato:

	Media anni 2011-2013
ex art.1, comma 557, legge 296/2006 = (A - B)	<u>1.502.021,66</u>

DETERMINA

- 1) **Di rilevare** che, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 17 marzo 2020, il valore della soglia percentuale applicabile al Comune di Santa Elisabetta per determinare le spese di personale impegnabili per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2023, è pari al 22,01%, come innanzi dettagliatamente indicato.
- 2) **Di dare atto** che il Comune di Santa Elisabetta, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera c) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 22,01 %, si colloca nella fascia dei comuni virtuosi che può incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.
- 3) **Di dare atto** che fino al 31/12/2024 la spesa massima consentita per personale a tempo indeterminato calcolata sulla percentuale del 29% di cui alla tabella 2 art. 5 DM 17 marzo 2020 è pari ad euro 195.957,69;
- 3) **Di dare atto** le componenti assoggettate al limite di spesa ai sensi dell'art. 1, co.557, della legge 296/2006 per il triennio 2011-2013 è pari a euro 1.502.021,66.
- 4) **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 17 marzo 2020, la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del DPCM del 17 marzo 2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il Responsabile
Area I Segreteria - Affari Generali
Dott.ssa Giovanna Di Vincenzo

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti persone:

ALESCI SALVATORE in data 13/10/2023
DI VINCENZO GIOVANNA in data 13/10/2023